

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

CARLO DE CHIARA

- Presidente -

PROTEZIONE

MAURO DI MARZIO

- Consigliere -

INTERNAZIONALE

LUIGI ABETE

- Consigliere -

Ud. 6/3/2023 – CC

GIUSEPPE DONGIACOMO

- Rel.Consigliere -

R.G.N. 6177/2022

PAOLO CATALLOZZI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6177-2022 proposto da:

████████████████████, difeso dall'Avvocato MAURIZIO VEGLIO
per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTURA DI TORINO, difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- controricorrente -

avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE DI TORINO,
depositato l'8/11/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 6/3/2023 dal Consigliere GIUSEPPE
DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

1.1. Il giudice di pace, con il decreto in epigrafe, ha
convalidato il provvedimento con il quale, in data 4/11/2021, il
questore di Pistoia, in esecuzione del decreto di espulsione
adottato il 2/11/2019, ha disposto il trattenimento di ██████████
████████ nato in Marocco il ██████████, presso il Centro di
Permanenza per i Rimpatri di Torino.



1.2. Il giudice, in particolare, ha ritenuto, per un verso, che non fossero elementi tali da far ritenere l'illegittimità del provvedimento di espulsione, né era stata documentata alcuna delle circostanze di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, e, per altro verso, che sussistevano altresì i presupposti previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 cit., non essendo al momento disponibile "idoneo vettore" ed essendo necessario acquisire un "documento valido per l'espatrio".

2.1. [REDACTED], con ricorso notificato il 7/3/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.

2.2. Il ministero dell'interno e la questura di Torino hanno depositato atto di costituzione in giudizio.

2.3. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 13 e 14, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 15, par. 2 e 4, della Direttiva 2008/115/CE e dell'art. 111, comma 6°, Cost., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha convalidato il provvedimento con il quale, in data 4/11/2021, il questore di Pistoia, in esecuzione del decreto di espulsione adottato il 2/11/2019, ha disposto il trattenimento di [REDACTED] nato in Marocco il [REDACTED], presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino, adottando, tuttavia, una motivazione apparente e/o inesistente che, senza dar conto dell'*iter* logico-argomentativo effettivamente seguito, si risolve in una formula lessicale che non dà effettivamente atto della sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 13, 14 e 19 del d.lgs. n. 286 cit..

3.2. Il sindacato del giudice chiamato alla convalida della misura del trattenimento, del resto, non è limitato all'ordine di



trattenimento ma si estende alla sussistenza e non manifes procedimento di espulsione, che costituisce il presupposto indefettibile della misura restrittiva, tant'è che la questura che richiede la convalida ha l'onere di trasmettere al giudice di pace tutti gli atti del procedimento, incluso il provvedimento di espulsione, al fine di consentire il prescritto sindacato di legalità.

3.3. Il giudice di pace, infatti, ha osservato il ricorrente, deve rifiutare la convalida non solo nel caso in cui il provvedimento di espulsione manchi del tutto, ma anche nel caso in cui tale provvedimento, ancorché esistente, sia stato adottato al di fuori delle condizioni previste dalla legge.

3.4. Nel caso in esame, al contrario, la questura, come eccepito in udienza dal trattenuto, non aveva provveduto alla trasmissione al giudice di pace degli atti del procedimento di espulsione dello stesso con la conseguenza che, in ragione della mancata trasmissione di tali atti, il giudice, specie a fronte delle incongruenze emergenti dal decreto di espulsione, esposte in udienza dal ricorrente, si trovava nell'impossibilità di verificare la effettiva legalità di tale procedura.

3.5. Il decreto di convalida, invece, ha concluso il ricorrente, si è limitato ad affermare che non sussistevano elementi tali da far ritenere l'illegittimità del provvedimento di espulsione, né era stata documentata alcuna delle circostanze di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, senza, tuttavia, fornire alcuna risposta alle eccezioni sollevate dall'espulso in ordine alla mancata trasmissione da parte della questura degli atti del procedimento di espulsione e alla richiesta che lo stesso aveva formulato di ordine di esibizione degli stessi a norma degli artt. 210 e 213 c.p.c..

3.6. Il motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il trattenimento dello straniero,



che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. n. 1322 del 2021; Cass. n. 27939 del 2019).

3.7. Ne consegue che, anche in ragione del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è al riguardo priva di qualsiasi potere discrezionale.

3.8. E negli stessi limiti opera anche il controllo che, in sede di convalida, deve svolgere il giudice di pace, chiamato, in particolare, a verificare la reale sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta di trattenimento (la quale, in effetti, è possibile, a norma dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, solo *"a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento"*, come la *"necessità ... di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo"*) e, ove sussistenti, l'effettiva idoneità delle ragioni addotte e riscontrate ad impedire l'immediata espulsione mediante accompagnamento alla frontiera.

Il controllo del giudice, tuttavia, investe non solo il trattenimento e i relativi presupposti ma anche lo stesso provvedimento di espulsione, ancorché nei limiti dell'accertamento della sua non manifesta illegittimità (cfr. Cass. 12609/2014 e successive conformi).



4. Il decreto impugnato, lì dove ha convalidato il provvedimento di trattenimento sul mero rilievo che sussistevano i presupposti previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 cit. senza che fossero emersi elementi tali da far ritenere l'illegittimità del provvedimento di espulsione, non si è attenuto ai principi esposti, non avendo dato in alcun modo conto del fatto che, come denunciato in udienza dal ricorrente, il cui verbale è allegato al decreto stesso, la questura non aveva trasmesso gli atti relativi all'espulsione e che tale mancanza, evidentemente, impediva al giudice investito della convalida qualsiasi controllo effettivo in ordine non solo all'esistenza ma anche alla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione con accompagnamento adottato dal questore, così incorrendo nel vizio di motivazione apparente.

5. Il ricorso dev'essere, dunque, accolto e l'impugnato decreto, per l'effetto, cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 2°, c.p.c., non potendo il processo essere proseguito a fronte dell'intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la proroga del trattenimento.

6. E poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese. Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, infatti, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 cit., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha



pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028 del 2009; Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito). L'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, invero, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021; Cass. SU n. 24413 del /2021). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di pace di Torino.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa l'impugnato decreto senza rinvio.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 marzo 2023.

Il Presidente

Carlo De Chiara

